



INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione

Ente di Diritto Pubblico Decreto Legislativo 286/2004

Determinazione n. 328/2016

Manifestazione di interesse e disponibilità a svolgere la funzione di Organismo Indipendente di Valutazione delle performance dell'INVALSI, in forma monocratica, ai sensi dell'articolo 14 del d. lgs. n. 150/2009.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 286, concernente l'istituzione del Servizio Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione e il riordino a tal fine dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTO l'art. 17 del D. Lgs 31/12/2009, n. 213, nella parte in cui dispone che L'INVALSI mantiene la natura giuridica e le competenze definite dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal decreto- legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazione, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;

VISTO lo Statuto dell'INVALSI, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 25 giugno 2015 e pubblicato, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.166 del 20 luglio 2015;

VISTO il D.lgs n. 150/2009 artt. 14, 16 e 74 che stabilisce l'obbligo per tutti gli enti pubblici di nominare, entro la scadenza del mandato previsto dall'atto di nomina o entro la scadenza del triennio della presa di possesso, i componenti dell'O.I.V., previa acquisizione del parere della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, e che "l'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2016, n. 105 recante "Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la nota circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per la valutazione della performance (Prot. n. DFP-0037249-P) diramata in data 14 luglio 2016, con cui sono stati forniti chiarimenti in merito alle procedure di nomina degli OIV nella fase transitoria, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del suddetto D.P.R. n. 105/2016;

CONSIDERATO che nella suddetta nota circolare è specificato che "sulla disciplina da applicare nella fase transitoria in caso di scadenza dell'OIV, si ritiene che, in attesa della piena operatività della nuova normativa, ciascuna amministrazione valuterà come procedere al fine di garantire la continuità amministrativa".

VISTO il documento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) avente per oggetto "Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance degli Enti Pubblici di Ricerca", diramato nel mese di luglio 2015, in cui è riportato che "Ferma restando l'autonomia degli enti rispetto alla nomina degli OIV, è opportuno che i componenti degli OIV siano in possesso almeno in parte di alcune specifiche competenze".

VISTA la delibera della CIVIT n. 12/2013 che definisce i requisiti e procedimento per la nomina dei componenti dell'organismo indipendente di valutazione (OIV);

VISTO che il contratto dell'O.I.V. uscente è scaduto in data 30 giugno 2016;

RILEVATO, sulla base dell'istruttoria effettuata dai competenti uffici, che all'interno dell'Istituto,

data la particolarità e la specializzazione richiesta per lo svolgimento dell'attività in questione, non vi è la possibilità di utilizzare personale in possesso di competenze idonee a corrispondere alle specifiche esigenze;

RILEVATA la sussistenza dei presupposti di legittimità al conferimento dell'incarico;

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla nomina dell'O.I.V.;

RILEVATO che sui capitoli di bilancio, allo scopo dedicati, sussistono le necessarie risorse finanziarie;

DETERMINA

Art. 1

(Manifestazione d'interesse e conferimento dell'incarico)

L'INVALSI chiede di manifestare il proprio interesse e disponibilità a svolgere, in forma monocratica, la funzione di componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

L'OIV, su proposta del Presidente, è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'INVALSI tra i soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2, previa acquisizione del prescritto parere di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Il Direttore Generale dell'INVALSI conferisce l'incarico che ha una durata triennale decorrente dalla data dell'atto di conferimento e può essere rinnovato una sola volta.

Art. 2

(Requisiti)

Potranno presentare la propria dichiarazione d'interesse coloro che sono in possesso dei requisiti di seguito indicati:

A. CITTADINANZA

Possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea.

B. ETA'

Età non superiore ai 65 anni alla data di trasmissione della candidatura. Tale soglia è innalzata a 68 anni per i soggetti appartenenti a particolari status professionali, quali magistrati e professori universitari ordinari o associati, o per soggetti dotati di alta qualificazione ed esperienza gestionale svolta in altre amministrazioni affini per attività a quelle dell'INVALSI.

C. TITOLI DI STUDIO

È richiesto il possesso di diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel vecchio ordinamento, ovvero laurea specialistica o laurea magistrale secondo la disciplina del nuovo ordinamento, in scienze economiche, scienze statistiche, giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o ingegneria gestionale.

Per le lauree conseguite in discipline diverse è richiesto un titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle materie suddette, nonché ai settori dell'organizzazione e della gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione o della misurazione e valutazione delle performance. In alternativa al possesso di un titolo di studio post-universitario, è richiesta un'esperienza professionale, nei settori indicati al successivo punto, di almeno tre anni.

D. ESPERIENZA PROFESSIONALE

È richiesto il possesso di specifiche competenze nel campo del performance management di Enti e Istituzioni di ricerca, quali:

- esperienza professionale nell'implementazione di sistemi di rilevazione, monitoraggio, controllo

della performance organizzativa o nella gestione della qualità in organizzazioni pubbliche o private di grandi dimensioni;

- esperienza professionale nella direzione di organizzazioni pubbliche o private;
- rispondenza a profili giuridici pertinenti rispetto alle tematiche di performance, trasparenza e anti-corruzione.

In alternativa al possesso di un'esperienza nel campo del performance management, assume uguale rilievo anche un'esperienza presso un OIV o presso organismi simili (Nuclei di Valutazione) di almeno 2 anni, purché non siano incorse eventuali cause di rimozione dall'incarico prima della scadenza.

Sono valutate, anche mediante eventuale colloquio, le esperienze sia in termini di competenze professionali acquisite che di risultati raggiunti, da indicare in una sintetica relazione da accompagnare al curriculum.

E. ALTRE COMPETENZE E CAPACITÀ

Buona conoscenza almeno di una delle seguenti lingue: inglese, tedesco, francese.

Se di cittadinanza non italiana, il candidato deve altresì possedere una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana.

Buona capacità di utilizzo dei principali software informatici.

Art. 3

(Cause di incompatibilità)

Non possono essere nominati i soggetti che:

- a) rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
- b) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
- c) abbiano svolto incarichi in qualità di componente dell'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'INVALSI nel triennio precedente la nomina;
- d) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso l'INVALSI;
- e) si trovino, nei confronti dell'INVALSI, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- f) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
- g) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nell'ambito territoriale della regione Lazio;
- h) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'INVALSI;
- i) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti in servizio presso l'INVALSI o con il vertice politico – amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico – amministrativo;
- j) siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato;
- k) siano revisori dei conti presso l'INVALSI;
- l) appartengano contemporaneamente a più di cinque Organismi Indipendenti di Valutazione presso amministrazioni, inclusa quella alla quale la richiesta fa riferimento, o a un numero di Organismi Indipendenti di Valutazione presso amministrazioni le cui unità di personale dipendente complessivamente in servizio superi la soglia di 500 unità.

L'assenza delle situazioni sopra indicate deve essere oggetto di formale dichiarazione all'interno della domanda di partecipazione, da compilare secondo il modello allegato al presente avviso.

Art. 4

(Termini e modalità di presentazione della manifestazione d'interesse)

Coloro che sono interessati possono far pervenire la propria manifestazione d'interesse per la nomina a componente dell'OIV, redatta in carta semplice secondo l'apposito modello allegato al presente avviso e corredata di copia di un valido documento di riconoscimento. Il modulo deve essere firmato e datato.

Dovranno altresì essere allegati, a pena di esclusione:

- Curriculum Vitae in formato europeo;
- Relazione di accompagnamento dove riportare sinteticamente le esperienze e i titoli che il candidato ritenga significativi in relazione al ruolo da svolgere.

Nella relazione illustrativa di accompagnamento, i candidati devono dare indicazione di possedere, anche in relazione alla natura e ai compiti dell'amministrazione, adeguate competenze e capacità manageriali e relazioni, dovendo promuovere i valori del miglioramento continuo della performance e della qualità del servizio, nonché della trasparenza e dell'integrità.

La documentazione richiesta dovrà essere trasmessa entro le ore 24:00 del 15/12/2016 tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo di PEC: protocollo.invalsi@legalmail.it con indicazione sulla busta o nell'oggetto "Manifestazione d'interesse per la nomina a componente dell'OIV dell'INVALSI". È consentita altresì la consegna a mano della stessa, direttamente all'indirizzo sopra indicato, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. La domanda potrà essere sottoscritta con firma digitale da chi ne risulti essere titolare oppure in forma autografa.

Agli effetti dell'osservanza del termine stabilito per la presentazione della manifestazione di interesse farà fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante, senza alcuna responsabilità dell'amministrazione per la mancata ricezione della domanda e per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento dovuta a disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione. In caso di invio a mezzo PEC, la data di presentazione della domanda è attestata dalla ricevuta telematica di accettazione.

Al termine dell'istruttoria il nominativo selezionato sarà sottoposto al parere degli organismi nazionali competenti in materia, accompagnato da una relazione motivata dalla quale risultino le ragioni della scelta con riferimento ai requisiti posti dal presente avviso e al compenso previsto.

A seguito di parere positivo, di norma espresso entro trenta giorni, l'INVALSI provvederà alla nomina.

Art. 5

(Esclusione)

L'ammissione avviene con la più ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati. Non sono prese in considerazione e comportano l'automatica esclusione:

- a) le domande spedite o presentate oltre il termine perentorio stabilito dal precedente articolo 4;
- b) le domande prive della firma autografa;
- c) le domande prive della copia del documento di riconoscimento in corso di validità e dell'allegato curriculum debitamente datato e sottoscritto;
- d) le domande prive della dichiarazione da allegare allo schema di domanda individuato dall'articolo 3 dell'avviso;
- e) le domande prive dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente avviso.

I candidati saranno esclusi con provvedimento del Direttore Generale e riceveranno di ciò apposita comunicazione.

Art. 6

(Compenso)

Il compenso annuo per lo svolgimento dell'incarico è determinato nella misura di €10.000,00 lordi, oltre oneri riflessi a carico dell'INVALSI.

Art. 7

(Verifica dei requisiti e valutazione delle candidature)

L'istruttoria sulle manifestazioni di interesse pervenute, finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti, sarà effettuata dalla Direzione Generale dell'INVALSI.

La valutazione dei candidati in possesso dei requisiti, a seguito dell'istruttoria di cui sopra, sarà effettuata dal Presidente dell'INVALSI, anche mediante eventuale colloquio volto a individuare le professionalità più coerenti con le esigenze dell'INVALSI.

Al termine della valutazione, il Presidente dell'INVALSI provvederà all'individuazione del candidato ritenuto maggiormente idoneo, nonché all'invio al Dipartimento della Funzione Pubblica della prescritta richiesta di parere.

All'esito di tutto quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione concluderà la procedura per la nomina a OIV dell'INVALSI e si procederà alla formalizzazione dell'incarico.

Art. 8

(Trattamento dei dati personali)

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i., i dati forniti dai candidati saranno raccolti e custoditi presso l'INVALSI e saranno trattati per le sole finalità connesse all'espletamento della procedura di selezione di cui al presente avviso e, successivamente, per le sole finalità inerenti la gestione del rapporto instaurato con l'INVALSI. I dati medesimi potranno essere comunicati all'esterno unicamente per gli adempimenti di legge.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'esame dei requisiti di partecipazione posseduti dai candidati. Detto conferimento, nel rispetto dei principi di cui alla succitata legge, costituisce espressione di tacito consenso al trattamento dei dati personali. In ogni momento il soggetto che ha fornito i dati ai fini dell'ammissione alla procedura potrà esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del d. lgs. n. 196/2003.

Art. 9

(Comunicazione e informazioni sul procedimento)

Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'INVALSI, con riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto idoneo e necessario per lo svolgimento della procedura. Le comunicazioni individuali saranno indirizzate ai contatti forniti nella domanda.

L'INVALSI si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente avviso per giustificati motivi.

Il provvedimento di incarico, il curriculum e il compenso, il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica con la relativa richiesta saranno pubblicati sul sito dell'INVALSI.

Art. 10

(Responsabile del procedimento)

Il responsabile del procedimento è il Direttore Generale dell'INVALSI (direttore@invalsi.it).

IL DIRETTORE GENERALE
Paolo Mazzoli

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla stessa data.